REGOLAMENTO (CEE) N. 1984/86 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1578/72 che stabilisce le norme generali per la fissazione dei pezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1355/86 ha modificato l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2358/71, stabilendo che un prezzo di riferimento deve essere fissato anche per il sorgo ibrido; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1578/72 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1578/72 i termini « destinato alla semina » sono sostituiti da « e per il sorgo ibrido destinati alla semina ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.